



La congiunta liquidazione del danno biologico e del danno morale

Descrizione

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 16 settembre 2025 n. 25272) ribadisce che: **“il danno morale e quello biologico costituiscono voci autonome, che possono comportare un incremento del pregiudizio costituito dalla perdita del rapporto parentale. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un’ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell’animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) (Cass. 4878/ 2019)”**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

27 Set 2025